

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 7 luglio 1988, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Codice NC	Prelievi	
	Portogallo	Paesi terzi
0709 90 60	12,38	122,87
0712 90 19	12,38	122,87
1001 10 10	24,08	156,56 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
1001 10 90	24,08	156,56 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
1001 90 91	0,00	135,99
1001 90 99	0,00	135,99
1002 00 00	25,83	100,77 ⁽³⁾
1003 00 10	19,52	108,78
1003 00 90	19,52	108,78
1004 00 10	76,15	50,55
1004 00 90	76,15	50,55
1005 10 90	12,38	122,87 ⁽³⁾ ⁽⁴⁾
1005 90 00	12,38	122,87 ⁽³⁾ ⁽⁴⁾
1007 00 90	35,85	132,44 ⁽⁵⁾
1008 10 00	19,52	30,03
1008 20 00	19,52	55,94 ⁽⁶⁾
1008 30 00	19,52	0 ⁽⁷⁾
1008 90 10	⁽⁷⁾	⁽⁷⁾
1008 90 90	19,52	0
1101 00 00	7,18	203,38
1102 10 00	49,16	154,08
1103 11 10	50,32	255,67
1103 11 90	7,75	219,65

⁽¹⁾ Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽²⁾ Ai sensi del regolamento (CEE) n. 486/85 del Consiglio i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

⁽³⁾ Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

⁽⁴⁾ Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

⁽⁵⁾ Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽⁶⁾ Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.

⁽⁷⁾ All'importazione del prodotto della sottovoce 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.